



Il Ministro del turismo

Disposizioni concernenti le caratteristiche tecniche e le modalità per la realizzazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento delle guide turistiche, ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Ministro del turismo 26 giugno 2024, n. 88.

VISTO l'articolo 117, commi 2, lett. e), 3 e 4, della Costituzione, che disciplina il riparto di competenze legislative, rispettivamente, in materia di *“tutela della concorrenza”*, *“professioni”* e turismo;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 recante *“Nomina dei ministri”*, con il quale la sen. Daniela Garnero Santanchè, tra gli altri, è stata nominata Ministro del turismo;

VISTO il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTA la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante *“Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato”*, e in particolare, l'articolo 2, comma 10-bis, secondo cui *“sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti: a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;



Il Ministro del Turismo

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante “*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio*”;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 97 recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013*”, e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio stesso con nota prot. n. LT161/21 del 14 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTA in particolare, la Missione 1, Componente 3 “*Turismo e cultura*”, Riforma 4.1 “*Ordinamento delle professioni delle guide turistiche*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzata a regolamentare i principi fondamentali della professione di guida turistica e a standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'articolo 8, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTA la legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante “*Disciplina della professione di guida turistica*”, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4, secondo cui “*Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione*”, nonché l'articolo 12 in tema di divieti e sanzioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, recante “*Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni*”;



Il Ministro del turismo

VISTO il decreto del Ministro del turismo 26 giugno 2024, n. 88, recante “*Disposizioni applicative per l’attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica»*”, e, in particolare, l’articolo 29, comma 1, secondo cui “*i soggetti che hanno superato lo specifico esame di abilitazione, iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche di cui al Capo II del presente regolamento, richiedono al Ministero del turismo il rilascio del tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione. Il rilascio del tesserino è subordinato al pagamento, da parte del soggetto interessato, del contributo stabilito in euro 30,00*”, e comma 2, secondo cui tale disposizione “*si applica anche ai soggetti iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale secondo le modalità di cui agli articoli 16 e seguenti del presente Regolamento, nonché ai soggetti già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190*”, nonché gli articoli 24, 25, 26 e 27 in relazione alla disciplina delle funzioni di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative;

CONSIDERATO che il tesserino personale di riconoscimento delle guide turistiche assume un ruolo fondamentale al fine di consentire alle amministrazioni preposte lo svolgimento delle funzioni di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative;

RITENUTO che l’articolo 5, comma 4, della citata legge 13 dicembre 2023, n. 190, nel descrivere le caratteristiche del tesserino personale di riconoscimento per l’esercizio della professione di guida turistica, stabilisce la sussistenza del requisito di cui all’articolo 2, comma 10-bis, lettera a) della legge n. 559/1966;

RITENUTO di procedere all’inserimento del suddetto tesserino nell’elenco delle carte valori di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, recante “*Individuazione delle carte valori ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni*”;

RITENUTO di procedere all’individuazione delle caratteristiche tecniche e delle modalità per la realizzazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento delle guide turistiche, in attuazione dell’articolo 29 del decreto del Ministro del turismo 26 giugno 2024, n. 88;

SENTITO il Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto, non avente natura regolamentare, stabilisce le disposizioni concernenti le caratteristiche tecniche e le modalità per la realizzazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento delle guide turistiche, in attuazione dell’articolo 29 del decreto del Ministro del turismo 26 giugno 2024, n. 88.



Il Ministro del Turismo

Articolo 2

(Caratteristiche tecniche del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica)

1. Il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica è realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e s.m.i.
2. Il tesserino è costituito da una *card* in materiale plastico di formato ISO/IEC 7810 ID-1 ed è dotato di elementi di sicurezza ai fini dell'anticontraffazione: sfondo multicolore con motivi grafici di sicurezza (*guilloche*), ologramma trasparente a protezione della foto.
3. Il tesserino personale di riconoscimento è munito di fotografia, numero di iscrizione all'elenco nazionale delle guide turistiche e relativo codice univoco di identificazione (*QR code*).
4. Le informazioni relative al titolare e al documento sono stampate in fase di personalizzazione mediante tecnica *laser engraving*.

Articolo 3

(Modalità di emissione del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica)

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato cura l'esecuzione delle fasi di fornitura, produzione, personalizzazione e distribuzione del tesserino con metodi di sicurezza e qualità tipici della carta valori.
2. I dati necessari alla lavorazione della pratica e alla produzione del tesserino sono trasmessi in modalità sicura.

Articolo 4

(Modalità di rilascio e validità del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica)

1. Le guide turistiche richiedono al Ministero del turismo il rilascio del tesserino personale di riconoscimento tramite apposita funzionalità prevista dalla piattaforma informatica del Ministero.
2. Il tesserino ha una validità di dieci anni e può essere rinnovato, su richiesta presentata tramite la piattaforma informatica di cui al comma 1, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa per l'esercizio della professione, con rilascio di un nuovo tesserino.
3. Nelle more del rilascio e del rinnovo del tesserino personale è obbligatorio esibire il tesserino digitale dotato del codice univoco di identificazione.
4. Il Ministero del turismo è responsabile per la raccolta e la trasmissione dei dati ai fini della personalizzazione del documento.

Articolo 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Il rilascio e il rinnovo del tesserino sono subordinati al pagamento, da parte del soggetto interessato, del contributo stabilito in euro 30,00 destinato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che rende disponibile nella sezione del proprio sito istituzionale (www.shop.ipzs.it) le modalità di pagamento.
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il Ministro del turismo

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Nella sezione dedicata del sito istituzionale del Ministero del turismo (www.ministeroturismo.gov.it) è resa disponibile l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Il Ministro del turismo